



## COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Ufficio riconoscimento ai fini sportivi  
*Vigilanza e Registri sportivi*

Provvedimento n. 20

del 23-6-2022

**Oggetto:** Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

- **“FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA”, CF 95079270658;**
- **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB SCHERMA CASALVECCHIO DI PUGLIA”, CF 94113600715**

nullità iscrizione.

### IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il “Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche” di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato “Nullità delle iscrizioni”, comma 1) del Regolamento per cui *“sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3”;*
- PRESO ATTO** dei controlli effettuati dal CONI nell'ambito delle verifiche sulla regolarità delle iscrizioni le cui risultanze hanno rilevato l'iscrizione in data **11/03/2022**, della **“FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA”, CF 95079270658**, legalmente rappresentata dal sig.

Antonio Di Donato, quale affiliata alla Federazione Italiana Scherma (FIS) con codice affiliazione 20551 e validità sino al 31/08/2022, che sembrerebbe configurarsi come organismo su base federativa;

**RILEVATO**

che dal controllo negli archivi non gestiti dall'attuale applicativo web in esercizio la "**FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA**", CF **95079270658**, è risultata già oggetto di cancellazione, disposta con Provvedimento n. 116 del 17/12/2013, dell'iscrizione conseguita in data 30/06/2008 quale affiliata ASI con codice affiliazione CAM-SA0170, atteso che dall'indagine condotta dall'incaricato ufficio era stata riscontrata la natura federativa (associazione di secondo livello);

**RILEVATO**

che dalla lettura dello Statuto, caricato dalla FIS nell'apposita sezione documentale della Piattaforma del Registro CONI, è emersa la natura federativa ("associazione di secondo livello") della "**FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA**", come sembra dall'articolo 7 – I Membri, che recita "*Sono membri del/a FE.S.C.I. i Soci Fondatori, le Associazioni e le Società Sportive Affiliate ... omissis*", e dall'articolo 8 – Rinnovo dell'affiliazione e tesseramento "*Le Associazioni e le Società sportive Affiliate ... omissis ... devono provvedere rispettivamente al rinnovo annuale dell'affiliazione ... omissis*".

**RILEVATO**

altresì, che la "**FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA**" risulta iscritta al Registro per la disciplina "scherma", mentre nel suddetto Statuto risultano elencate "*Sport Chanbara, Kendo sportivo, Battodo, Naginata, Iaido, Kobudo, scherma giapponese medievale, scherma storica occidentale e arti marziali in generale*", discipline non comprese tra quelle ammissibili per l'iscrizione al Registro.

**RILEVATO**

Infine, che nell'ambito delle attività di controllo è stato rinvenuto il sito web [www.sportschanbara.it/](http://www.sportschanbara.it/) ove è specificato che la "*La Fe.S.C.I. (Federazione Sports Chanbara Italia)*", la cui denominazione, Codice Fiscale e nominativo del Legale Rappresentante sono gli stessi dell'associazione contenuta nel Registro CONI in qualità di affiliata FIS, è *dal 2002 la Federazione Ufficiale per la divulgazione dello Sports Chanbara in Italia ed è affiliata alla ISCA (International Sports Chanbara Association)*;

**PRESO ATTO**

che il CONI con nota del 23/05/2022, ha comunicato alla FIS, ed alla stessa associazione, quanto rinvenuto dalle verifiche condotte a carico dell'associazione comunicando l'avvio della verifica sul possesso dei requisiti normativi previsti e garantiti dall'Ente sin dalla data di iscrizione con richiesta esplicita alla FIS di trasmettere l'elenco dettagliato delle proposte sportive dilettantistiche, alla quale l'associazione ha preso parte, corredato di tutti i tesserati FIS dell'associazione, unitamente agli identificativi degli altri affiliati

partecipanti alle medesime attività, distinguendo tra atleti/praticanti, dirigenti ed istruttori/tecnici;

**PRESO ATTO**

che il CONI, nella nota di cui in menzione, dava notizia al legale rappresentante dell'associazione dell'avvio del procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti idonei all'iscrizione ed alla permanenza nel Registro nel rispetto della normativa CONI anche ai fini dei Provvedimenti previsti agli artt. 6 e 7 del Regolamento di Funzionamento del Registro con l'avvertenza che qualsiasi documentazione eventualmente trasmessa dallo stesso, in assenza delle dettagliate informazioni richieste alla FIS, risulterà irrilevante ai fini della verifica in atto;

**PRESO ATTO**

della nota del 31/05/2022 con la quale la "**FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA**", nella persona del Legale Rappresentante, avv. Antonio Di Donato, confermava la natura federativa (associazione di secondo livello) e di aver ottenuto dalla FIS la "aggregazione" e non l'affiliazione che invece è con la International Workers and Amateurs in Sports Confederation – CSIT, per organizzare su base nazionale le attività di scherma soft-air (c.d. Sports Chanbara);

**PRESO ATTO**

della nota del 06/06/2022 con la quale la FIS, a conferma di quanto rilevato dal CONI, ha richiesto la cancellazione della "**FEDERAZIONE SPORTS CHANBARA ITALIA**", CF **95079270658**, nonché la cancellazione di un'ulteriore associazione "aggregata" denominata "**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB SCHERMA CASALVECCHIO DI PUGLIA**", CF **94113600715** che dai controlli è risultata iscritta al Registro in data **26/11/2021** quale affiliata FIS con codice affiliazione 20538 e validità sino al **31/08/2022**;

**RITENUTO**

che le uniche forme di costituzione ammesse per l'iscrizione al Registro, come previsto dall'art. 90 della Legge 289/2002 e successive modificazioni, sono le associazioni con o senza personalità giuridica e le società (s.r.l., s.p.a., società cooperative), mentre gli organismi costituiti su base federativa, interessati al riconoscimento ai fini sportivi del CONI, devono intraprendere i percorsi previsti dai rispettivi Regolamenti,

**RILEVATA**

pertanto, la carenza dei requisiti di cui all'art. 3, c. 1 lett. c), della succitata normativa,

**DISPONE**



- la nullità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, delle

- **“ASD – ATTIVITA’ SPORTIVE E DI CULTURA – S.R.L.”, CF 01569470501;**
- **“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB SCHERMA CASALVECCHIO DI PUGLIA”, CF 94113600715.**

- di addebitare alla FIS la riscontrata violazione alle disposizioni CONI;
- la comunicazione di tale provvedimento all’Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale  
Carlo Mornati

